



COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

***REGOLAMENTO RELATIVO AGLI
ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE***

(Art. 68 Legge Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010)

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 84 del 25 novembre 2010

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 28 febbraio 2013

Ripubblicato dal 5 marzo 2013 al 19 marzo 2013

In vigore dal 20 marzo 2013

TITOLO I

NORME GENERALI SULL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ARTICOLO 1: Ambito di applicazione

ARTICOLO 2: Tipologia di attività

ARTICOLO 3: Definizioni

ARTICOLO 4: Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

ARTICOLO 5: Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ARTICOLO 6: Disposizioni per i cittadini non europei e dell'Unione Europea.

TITOLO II

CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E NORME SUL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 7: Funzioni autorizzatorie del Comune e requisiti oggettivi dell'esercizio.

ARTICOLO 8: Iter del procedimento di autorizzazione all'apertura.

ARTICOLO 9: Documentazione da presentare unitamente alla domanda di autorizzazione per apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ARTICOLO 10: Trasferimento di sede, trasferimento di sede con ampliamento e ampliamento degli esercizi.

ARTICOLO 11: Localizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e disposizioni riguardanti i parcheggi.

ARTICOLO 12: Impatto acustico e ambientale.

ARTICOLO 13: Autorizzazioni temporanee.

ARTICOLO 14: Disposizioni per i distributori automatici.

TITOLO III

NORME SULLA PREVENZIONE DEL CONSUMO DEGLI ALCOLI E DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 15: Divieto di consumo di bevande alcoliche e limitazioni all'esercizio dell'attività.

ARTICOLO 16: Esercizio attività accessorie.

ARTICOLO 17: Subingresso.

ARTICOLO 18: Variazione in diminuzione della superficie di somministrazione e cessazione dell'attività.

ARTICOLO 19: Revoca delle autorizzazioni.

ARTICOLO 20: Orario di attività.

ARTICOLO 21: Obblighi per gli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ARTICOLO 22: Pubblicità dei prezzi.

TITOLO IV

SANZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 23: Sanzioni

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24: Coordinamento con le altre norme che regolano la somministrazione.

ARTICOLO 25: Modulistica e sistema informativo.

TITOLO I
NORME GENERALI SULL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Le presenti disposizioni si applicano all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande definita all'articolo 3, comma1, lettera a), e inoltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari.

L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento é pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande é effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;

c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;

d) nel domicilio del consumatore;

e) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 13 ;

f) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo e similari, caserme;

g) nelle attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

h) mediante distributori automatici in appositi locali adibiti a tale attività;

i) su aree pubbliche, ai sensi del titolo II, capo I, sezione III di cui alla L.R.L. n. 6 del 2010, limitatamente ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

2. Le presenti disposizioni non si applicano all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

- a) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; nell'ambito di tali attività l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande é effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
- b) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
- c) da parte dei circoli privati nell'ambito della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati).

Art. 2

(Tipologia dell'attività)

1. E' considerata attività di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, ovvero nei locali dell'esercizio o in un'area o superficie aperta al pubblico e appositamente attrezzata, adiacente e/o di pertinenza al locale, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o nella disponibilità dell'operatore se privata.
2. E' assoggettata alle medesime disposizioni previste per gli esercizi di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali adibiti esclusivamente all'attività di somministrazione.
3. Sono considerate attrezzature di somministrazione i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi piani di appoggio e stoviglie, anche monouso.
4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
5. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto del Regolamento (CE) del 29 aprile 2004, n. 852 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari) e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità .
6. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al Comune l'attività o le attività individuate con le denominazioni di cui al punto 6.1 della Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2008, n. VIII/6495, di seguito riportate:

- a) *ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) *esercizi con cucina tipica lombarda*: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) *tavole calde, self-service, fast food e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) *pizzerie e simili*: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza"
- e) *bar gastronomici e simili*: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) *bar-caffè e simili*: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) *bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili*: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h) *wine-bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the e simili*: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) *disco-bar, piano-bar, american-bar, locali serali e simili*: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- l) *discoteche, sale da ballo, locali notturni*: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- m) *stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione*: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

7. Le denominazioni di cui al comma precedente hanno validità ai fini di monitoraggio comunale, per la determinazione dei limiti degli orari di attività ed ai fini del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003 in materia di videogiochi e apparecchi automatici di trattenimento e svago, nonché per il calcolo della dotazione di parcheggi pertinenziali di cui al successivo art. 11.

8. E' fatto obbligo ai titolari di somministrazione di comunicare al Comune la denominazione o le denominazioni delle attività esercitate prima dell'inizio o della modifica dell'attività. Uno stesso esercizio, qualora svolga attività diverse, deve segnalare le diverse denominazioni assunte e in tali casi si intende prevalente l'attività che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione.

9. Per la comunicazione dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica unificata predisposta dall'Ufficio Comunale competente.

10. A seguito della comunicazione di cui al comma 6 il Comune integra il titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi della L.R.L. n. 6 del 2010 con l'indicazione della nuova attività.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende:

a) per *somministrazione al pubblico di alimenti e bevande* la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;

b) per *superficie aperta al pubblico* l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;

c) per *somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico* l'attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole ecc., nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;

d) per *attrezzature di somministrazione* tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;

e) per *somministrazione nel domicilio del consumatore*, l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate;

f) per *domicilio del consumatore* non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie.

Art. 4

(Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

- a) hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;
- b) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
- c) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;
- d) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/1956, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge n. 575/1965, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- e) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

2. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona delegata all'attività di somministrazione, nonché da tutti i soci e dai membri del consiglio di amministrazione laddove esistente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta. Nel caso di sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione.

4. Allorché viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande il Comune accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1 avvalendosi della collaborazione della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia di Lodi sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.

Art. 5

(Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande é subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o suo delegato o, in caso di società , associazione o organismi collettivi, in capo al legale rappresentante od a loro delegati, dei requisiti morali di cui all'articolo 4, nonché di uno dei seguenti requisiti:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto;

b) aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS);

c) essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno biennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

2. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 é effettuato ai sensi dell'articolo 4, comma 4.

3. Il possesso del requisito cui al comma 1, lettera a), é valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.

4. La nomina del delegato/preposto all'attività di somministrazione può essere effettuata da qualsiasi attività imprenditoriale (impresa o ditta individuale).

5. Il preposto o delegato alla gestione di un pubblico esercizio è nominato dall'imprenditore e deve essere obbligatoriamente comunicato al Comune in forma scritta. Nella comunicazione dovrà altresì essere allegata un'autocertificazione da parte del delegato/preposto di essere in possesso dei

requisiti morali e professionali previsti dalla Legge per lo svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

6. Ogni variazione della composizione societaria dell'impresa titolare dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande e ogni qualvolta venga nominato o sostituito un delegato/preposto all'attività dovrà esserne data comunicazione al Comune, entro 30 giorni dall'evento, con le modalità di cui al comma precedente.

7. Coerentemente con l'impegno che ciascun delegato/preposto è chiamato a svolgere in modo diretto nell'esercizio dell'attività una persona fisica può ricoprire la figura di delegato nei confronti di un massimo di 2 (due) esercizi nell'ambito comunale. Una ditta individuale o società può nominare più delegati, purché ciascuno di essi sia riferito a un massimo di 2 (due) esercizi. Il Delegato preposto, in quanto titolare dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività, ha un compito generale di supervisione sul regolare svolgimento dell'attività. Il delegato/preposto, se non fisicamente presente durante lo svolgimento dell'attività, deve essere prontamente reperibile.

Art. 6

(Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei e dell'Unione europea)

1. Allorché viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande il Comune accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 anche per il periodo di residenza in Italia dei:

a) cittadini e delle società dei Paesi non appartenenti all'Unione

europea (UE) che possono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto delle normative internazionali, nazionali e regionali. Nel caso di società l'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 é esteso a tutti i membri del consiglio di amministrazione;

b) cittadini degli Stati membri dell'UE e società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'UE ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'UE, a condizione che, se hanno soltanto la sede sociale all'interno dell'UE, la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'UE, secondo le modalità previste dal decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

2. Per le verifiche di cui al comma 1, il Comune si avvale della collaborazione della CCIAA della provincia di Lodi sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.

TITOLO II

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE E NORME SUL PROCEDIMENTO

Art. 7

(Funzioni autorizzatorie del Comune e requisiti oggettivi dell'esercizio)

1. L'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune;
2. L'esame della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinati:
 - a. Alla disponibilita' da parte dell'interessato, gia' all'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria, dei locali nei quali intende esercitare l'attivita';
 - b. All'indicazione dell'eventuale persona da preporre all'esercizio;
 - c. Alla presentazione preventiva del certificato sanitario di igienicita' dei locali e di quello prevenzione incendi.
3. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 69 della L.R. 6/2010 si stabilisce che l'accoglimento della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione per gli esercizi aperti al pubblico, sono subordinati al possesso dei requisiti previsti dalla normativa tecnica di attuazione del piano delle regole del PGT, dal regolamento locale di igiene vigente e della normativa in materia di impatto acustico.
4. Tutti i locali accessibili dalla clientela dovranno essere conformi ai disposti della L.13/1989, della L.R. 6/1989 e del DM 236/1989 in materia di requisiti di accessibilita' ed abbattimento delle barriere architettoniche
5. Il possesso dei requisiti oggettivi sopra indicati sono documentati tramite apposita relazione redatta dal tecnico abilitato incaricato della progettazione della sistemazione dei locali e da un atto di impegno d'obbligo da parte del richiedente alla realizzazione delle opere necessarie per il soddisfacimento di detti requisiti oggettivi, atto che costituisce integrazione della richiesta di autorizzazione.

Art. 8

(Iter del procedimento di autorizzazione all'apertura)

1. L'apertura di attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio competente nel rispetto della presente normativa.
2. Le autorizzazioni non potranno essere cedute prima dell'attivazione dell'esercizio stesso, pena la decadenza del procedimento.

3. La domanda, da presentare in competente marca da bollo, dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità, in caso di società denominazione o ragione sociale e sede legale);
 - b) codice fiscale o partita IVA in caso di società;
 - c) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4, 5 delle presenti disposizioni;
 - d) ubicazione dell'esercizio (via e numero civico);
 - e) superficie complessiva dell'attività, specificando quella riservata alla somministrazione ed all'eventuale attività commerciale o di servizio esercitata congiuntamente.
4. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
5. Le domande devono essere presentate direttamente al Protocollo Generale Comunale, oppure inviate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata. Sono esclusi altri sistemi di invio o presentazione delle istanze.
6. L'Ufficio comunale competente nella comunicazione di avvio del procedimento specificherà le seguenti indicazioni:
 - Ufficio Comunale competente;
 - Oggetto del procedimento;
 - Responsabile del procedimento;
 - Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - Termine di conclusione del procedimenti, non superiore a 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.
7. Per le domande inviate a mezzo del servizio postale la ricevuta di cui al punto precedente è costituita dall'avviso di ricevimento della raccomandata debitamente firmato.
8. Copia della comunicazione di avvio del procedimento dovrà essere affissa all'Albo Pretorio del Comune anche informatico/telematico.
9. L'esame dell'istanza da parte del Responsabile del Procedimento dovrà svolgersi come segue:
 - Verifica di completezza e di regolarità della domanda e della documentazione. Nei casi di incompletezza o irregolarità dell'istanza si procede alla richiesta delle necessarie integrazioni che devono pervenire entro il termine dei 30 giorni successivi alla data della notifica della richiesta.

In caso di mancata integrazione verrà comunicata l'improcedibilità dell'istanza. La domanda si considera incompleta anche se viene inoltrata priva della prevista marca da bollo. La richiesta di integrazione sospende i termini di valutazione dell'istanza.

- Acquisizione dei pareri e degli assensi necessari. L'acquisizione dei pareri, intese o assensi necessari all'espletamento delle verifiche di compatibilità, si avvia trasmettendo, a ciascuno degli Uffici Comunali competenti, la documentazione relativa ai vari aspetti (urbanistica, viabilità, ecc.).
- Terminata la fase istruttoria, il Funzionario Responsabile dell'Ufficio competente rilascia l'autorizzazione o comunica, entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda e fatti salvi gli eventuali periodi di sospensione dei termini, il provvedimento di diniego.

10. In caso di mancata risposta da parte del Comune entro il termine di cui al comma precedente si perfeziona il silenzio assenso dell'autorizzazione.
12. Prima di iniziare l'attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Comune accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.
14. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
15. L'autorizzazione é rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati; in qualsiasi momento, possono essere svolti controlli a campione sul permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e 5.
16. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il Comune ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla Giunta regionale, al prefetto, al questore, alla ASL territorialmente competente e alla CCIAA della provincia di Lodi.

17. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico autorizzati ai sensi del comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione.
18. La delega dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al soggetto preposto per l'esercizio dell'attività medesima deve essere comunicata al Comune competente entro trenta giorni dall'avvenuto conferimento.
19. Non sono soggette ad autorizzazione preventiva, ma a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come riformulata dalla legge 29 luglio 2010, n. 122, le attività elencate all'art.1, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g) ed i) del Titolo I°. Tale Segnalazione certificata di inizio attività è ad efficacia immediata in quanto l'avvio effettivo dell'attività può avvenire dal giorno della presentazione al Comune della Segnalazione medesima.
Il contenuto di tale segnalazione e la documentazione a corredo della Segnalazione medesima sono indicati nei commi 3,4 e 5 del presente articolo.

Art. 9

(Documentazione da presentare unitamente alla domanda di autorizzazione per apertura di attività di somministrazione alimenti e bevande)

1. Alla domanda di autorizzazione di cui al precedente articolo 8 deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato dei locali in scala non inferiore a 1:100, con indicazione della superficie (in mq) complessiva e di quella specificatamente destinata all'attività di somministrazione che non dovrà essere inferiore a mq. 60, in modo da garantire idoneo spazio per il pubblico e dimensioni e numero dei locali adeguati al potenziale flusso dei clienti. Qualora sia prevista la somministrazione di alimenti l'esercizio deve disporre di apposito locale destinato esclusivamente alla preparazione degli alimenti, di dimensioni adeguate alla superficie della sala di consumazione dei pasti e comunque non inferiore a 8 mq. di superficie lorda di pavimento.
Tale planimetria, relativa allo stato di fatto ed eventualmente a quello di progetto, dovrà permettere una prima verifica dei requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno n° 564 del 17/12/1992;
 - b) Certificazione o autocertificazione della conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;

- c) Copia del Certificato di Prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco oppure in alternativa copia della Dichiarazione di inizio attività ai fini antincendio riportante gli estremi di avvenuto deposito presso il Comando stesso oppure in alternativa autocertificazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesti che l'attività non rientra tra quelle indicate dal D.M. 16/2/1982 e soggette alle procedure del D.P.R. N. 37/1998 e s.m.i.;
 - d) La certificazione o autocertificazione della disponibilità di adeguati parcheggi di cui al successivo articolo 11;
 - e) La documentazione di previsione di impatto acustico che l'Ufficio competente del Comune provvederà a trasmettere all'A.R.P.A. di Lodi per l'espressione del parere di competenza;
 - f) La dichiarazione di inizio attività produttiva (D.I.A.P.) valida per l'autocertificazione della rispondenza dei locali e dell'attività ai requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente e per la notifica dell'attività alimentare ai sensi de Regolamenti C.E. N. 852/2004 e n. 853/2004 che l'Ufficio competente del Comune provvederà ad inviare all'ASL di Lodi;
 - g) Documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione.
2. La domanda di cui al comma 1 dovrà essere accompagnata dalla relazione redatta dai tecnici abilitati incaricati della progettazione della sistemazione dei locali, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte di un'agenzia per le imprese di cui all'art. 38 comma 4, del decreto-legge n. 112/2008, attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi di cui all'art. 7 delle presenti disposizioni e dall'atto d'impegno d'obbligo da parte del richiedente di cui al medesimo art.7.
3. La documentazione di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) può essere presentata al Comune anche successivamente al rilascio dell'avviso di accoglimento dell'autorizzazione e comunque entro il termine di 365 giorni dalla data di notifica dello stesso e in ogni caso prima dell'inizio dell'attività di somministrazione.

Art. 10

(Trasferimento di sede, trasferimento di sede con ampliamento ed ampliamento degli esercizi)

1. Il trasferimento di sede, il trasferimento di sede con ampliamento e l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico già operanti sono soggetti a

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune ai sensi della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha riformulato il testo dell'art.19 della legge n. 241/1990.

2. Nella Segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara di aver rispettato il presente Regolamento, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, lettera a) relative ai requisiti oggettivi interni all'esercizio, i Regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, il Regolamenti edilizio e le norme urbanistiche, con particolare riguardo a quelle relative alle destinazioni d'uso. In caso di ampliamento di esercizi preesistenti non risulta vincolante l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), relative alle dotazioni di aree pertinenziali di parcheggio per la clientela e per le operazioni di carico e scarico merci, mentre tale adeguamento è richiesto in caso di trasferimento di sede con o senza ampliamento della superficie di somministrazione.

3. Detta Segnalazione dovrà essere corredata , per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dalle dichiarazioni sostitutive dell'interessato e potrà inoltre essere accompagnata dalle eventuali attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte di un'agenzia per le imprese di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge n. 112/2008, attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti.

4. Eventuali pareri di organi o enti appositi, o l'esecuzione di verifiche preventive, ove previsti dalla normativa vigente, sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive, dalle attestazioni, dalle asseverazioni e dalle dichiarazioni di conformità di cui al precedente comma 3.

5. L'attività oggetto di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) può essere iniziata dal giorno della presentazione della Segnalazione stessa.

6. Il Comune nei 60 giorni successivi alla presentazione della SCIA procederà alla verifica della Segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, provvederà ad inibire la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro il termine fissato dal Comune medesimo.

7. Decorso il termine di 60 giorni di cui al precedente comma 4 il Comune potrà comunque intervenire mediante:

- a) provvedimenti di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*octies* della legge n. 241/1990;
- b) la procedura interdittiva di cui al comma 3 dell'art. 19 della legge n. 241/1990 qualora si sia verificato che siano state rese, in sede di SCIA, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false e mendaci;

c) la procedura interdittiva di cui al comma 3 dell'art. 19 della legge n. 241/1990 qualora si sia accertata la presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

8. In caso di trasferimento per causa di forza maggiore (sfratto esecutivo non imputabile al titolare del pubblico esercizio, locali dichiarati inagibili) di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande già attivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 11 c. 4,5,6,7,8 e 9 dovrà avvenire entro il termine di due anni dalla presentazione della SCIA senza possibilità di reiterazione.

Art. 11

(Localizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e disposizioni riguardanti i parcheggi)

1. Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e un altro, qualunque sia la denominazione assunta dagli esercizi.
2. Fatti salvi gli esercizi già esistenti, per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande e per eventuali subentri che dovessero verificarsi in relazione a detti esercizi preesistenti da svolgere in sede fissa all'interno delle "aree sensibili" individuate dall'allegata planimetria, si prescrive che:
 - Non è ammesso lo svolgimento di attività di cui all'art. 2 comma 6 lettere i) ed l) del presente regolamento;
 - Gli orari di svolgimento dell'attività e gli orari di emissione sonora ed acustica saranno definiti da apposita ordinanza sindacale.
3. Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano anche in caso di trasferimento all'interno di aree sensibili di attività già esistenti;
4. Le prescrizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di modifica del settore merceologico o dei locali di attività già esistenti all'interno delle "aree sensibili"
5. Ai fini del presente regolamento per "aree sensibili" sono da intendersi quelle che distano 30 metri dal perimetro dell'area di proprietà dei luoghi destinati al culto, luoghi di cura e/o ospedali, case di riposo, istituti scolastici

Art. 12

(Impatto acustico e ambientale)

1. Tutte le attività di somministrazione alimenti e bevande sono soggette a valutazione di impatto acustico. La documentazione di impatto acustico dovrà essere depositata in Comune prima della data di inizio dell'attività.

2. Il Comune ricevuta la documentazione depositata dall'esercente la inoltra all'A.R.P.A. di Lodi per l'espressione del parere obbligatorio di competenza.
3. L'eventuale parere negativo dell'A.R.P.A., sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di notifica del parere. In caso di mancato adeguamento del locale alle prescrizioni dell'A.R.P.A. il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Comunale competente avvia il procedimento di sospensione dell'utilizzo delle fonti di emissione sonora ed audiovisiva fino all'avvenuto adeguamento del locale.
4. In caso di subingresso nell'attività non è previsto l'inoltro di una nuova valutazione di impatto acustico qualora il subentrante non effettui modifiche al locale di somministrazione e alla valutazione di impatto acustico precedentemente approvata dall'ARPA per il locale interessato o al tipo di attività svolta. Nel caso di subingresso occorre autocertificare che nulla è cambiato o è stato modificato nelle condizioni di esercizio dell'attività precedentemente autorizzata/dichiarata.

Art. 13

(Autorizzazioni temporanee)

1. In occasione di riunioni straordinarie di persone il Comune può rilasciare l'autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi nei quali si svolge la manifestazione.

Art. 14

(Disposizioni per i distributori automatici)

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all'articolo 7.
2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

TITOLO III

NORME SULLA PREVENZIONE DEL CONSUMO DEGLI ALCOLI E DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 15

(Divieti di consumo di bevande alcoliche e limitazioni all'esercizio dell'attività)

1. In ogni tipologia di pubblico esercizio dovranno essere osservate in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 54 della legge n. 120 del 29.7.2010 relative alla somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne.
2. E' fatto assoluto divieto a chiunque di consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo) ogni genere di bevanda alcolica o superalcolica (di qualsiasi gradazione e anche se diluita o miscelata con bevande non alcoliche) in contenitori di vetro in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.
3. L' esercente deve cessare la somministrazione o la vendita dopo le ore 2 e non possono riprenderla fino alle 06,00; il divieto non vale nella notte di Capodanno e per quella di Ferragosto

- 4 E' fatto assoluto divieto ai cittadini minori di anni 16 di consumare nonché detenere ogni genere di bevanda alcolica o superalcolica (di qualsiasi gradazione e anche diluita o miscelata con bevande non alcoliche) in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.
- 5 E' fatto assoluto divieto ai gestori di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cedere, per qualsiasi motivo, ai cittadini minori di anni 16 ogni genere di bevanda alcolica o superalcolica (di qualsiasi gradazione e anche se diluita o miscelata con bevande non alcoliche).
- 6 Il divieto di cui al comma precedente si estende anche ai titolari di circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001 in cui si effettua la somministrazione di alimenti e bevande.
- 7 A parte quanto disposto al precedente comma 5 è fatto assoluto divieto a chiunque di cedere, per qualsiasi motivo, ai cittadini minori di anni 16, ogni genere di bevanda alcolica o superalcolica (di qualsiasi gradazione e anche se diluita o miscelata con bevande non alcoliche) in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.
8. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non é consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di

attraZIONE dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

Il Sindaco con propria ordinanza, sentita la Commissione di cui all'art. 78 della L.R. n. 6/2010, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

9. E' vietato fumare negli esercizi di cui alle presenti disposizioni che non abbiano adibito ai non fumatori uno o più locali, aventi i requisiti di cui al DPCM 23.12.2003 e di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

Art. 16

(Esercizio di attività accessorie)

1. L'autorizzazione di cui all'art. 7 abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti. E' possibile organizzare senza ulteriore autorizzazione, allorché le emissioni sonore siano rientranti nei limiti della previsione di impatto acustico, il trattenimento musicale di Karaoke e il trattenimento cabaret, purché non comportino la predisposizione di impianti supplementari (quali ad esempio palchi).
2. I pubblici esercizi che non sono dotati di specifica autorizzazione di Pubblica Sicurezza potranno organizzare all'interno del locale pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei solo a condizione che ottengano l'aggiuntiva abilitazione prevista dagli articoli 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
3. Il numero massimo di spettacoli o pubblici trattenimenti temporanei contemplati dal precedente comma 2) assentibili all'interno di un pubblico esercizio potranno essere al massimo di 2 (due) al mese. Eventuali pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei organizzati in occasione dei festeggiamenti dell'ultimo dell'anno saranno assentiti anche se nel mese di Dicembre ne erano stati organizzati due analoghi.
4. In ogni caso la musica o altre fonti di suono o rumore dovranno cessare inderogabilmente alle ore 24.00.
5. Qualora un pubblico esercizio sia autorizzato anche all'occupazione esterna del locale e estenda l'organizzazione del pubblico spettacolo o trattenimento anche in tale area dovrà adottare tutte le cautele necessario affinché la musica e il rumore non si propaghino eccessivamente. In ogni caso la musica o altra fonte suono o rumore all'esterno del locale dovrà cessare al massimo alle ore 24.00.

Art. 17

(Subingresso)

1. Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività é soggetto a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ad efficacia immediata al Comune in cui ha sede l'esercizio anche ai fini di cui all'articolo 2, comma 6.
2. La SCIA, da presentare in esenzione di bollo, deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) Generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità, in caso di società denominazione o ragione sociale e sede legale);
 - b) Codice fiscale o partita IVA in caso di società;
 - c) Certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 65 e 66 della Legge Regionale n° 6/2010 .
3. La SCIA deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
4. La SCIA deve essere presentate direttamente al Protocollo Generale del Comune, oppure inviate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata. Sono esclusi altri sistemi di invio o presentazione delle istanze.
5. In caso di subingresso per atto tra vivi alla comunicazione dovrà essere allegata la presente documentazione:
 - a) Copia dell'atto di cessione o affitto d'azienda ovvero dichiarazione notarile equivalente;
 - b) Autorizzazione originale per cui si comunica il subingresso.
6. Chi subentra nella proprietà o nella gestione dell'azienda può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver presentato regolare SCIA al Comune.
7. La SCIA, purché completa di tutti gli elementi essenziali, comporta la reintestazione dell'autorizzazione in capo al subentrante a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento della titolarità e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66 della Legge Regionale n° 6/2010
8. In caso di subingresso per causa di morte, se l'azienda commerciale fa parte dell'asse ereditario, chi subentra può continuare l'attività del dante causa anche se non in possesso del requisito professionale di cui all'articolo 66 della Legge Regionale n° 6/2010 ma purché abbia trasmesso

la prescritta SCIA al Comune e sia in possesso dei requisiti morali. Il subentrante può proseguire l'attività per 365 giorni dalla data del decesso del dante causa, salvo proroga di ulteriori 6 mesi per giustificati motivi non imputabili all'interessato; successivamente dovrà dimostrare di aver acquisito il requisito professionale, pena la decadenza della facoltà di continuare l'attività. Alla SCIA dovrà essere allegata l'autorizzazione originale del dante causa.

Art. 18

(Variazione in diminuzione della superficie di somministrazione e cessazione dell'attività)

1. E' soggetta alla presentazione della S.C.I.A la variazione in diminuzione della superficie di somministrazione del pubblico esercizio contestualmente all'autocertificazione della conformità dei locali e dell'attività ai requisiti igienico-sanitari, edilizi, urbanistici, ambientali e di prevenzione incendi previsti dalle norme vigenti. Successivamente si provvederà ad annotare sull'autorizzazione già in possesso dell'interessato la superficie complessiva destinata all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. A seguito dell'avvenuta variazione della superficie di somministrazione di cui al precedente comma dovrà essere ripresentata da parte del titolare del pubblico esercizio la comunicazione relativa alla denominazione delle attività esercitate di cui all'art. 2, comma 6.
3. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare è tenuto a presentare apposita dichiarazione utilizzando l'apposita modulistica regionale unificata entro 30 giorni dalla cessazione. Alla comunicazione dovrà essere allegata in originale l'autorizzazione riferita all'attività cessata.
4. Per la sottoscrizione e l'inoltro delle comunicazioni di cui ai precedenti commi 1 e 3, da trasmettere in esenzione di bollo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3) e 4).

Art. 19

(Revoca delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 7 sono revocate quando:
 - a) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
 - b) il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;

- c) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca é preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività , l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'articolo 17;
- g) qualora non si ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 10 c.8 nel termine di due anni.

2. La proroga non é concessa in caso di:

- a) mancata richiesta delle abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie;
- b) ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Art. 20

(Orario di attività)

1. Il Sindaco, nel rispetto delle procedure e delle competenze di cui all'articolo 50 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e sentita la Commissione di cui all'articolo 78 della Legge Regionale n° 6/2010, determina i limiti di orario, di apertura e chiusura, per l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

- 2. L' esercente ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Commercio Comunale l'orario adottato, prescelto con riferimento al tipo di attività individuato sulla base delle denominazioni di esercizio prevalente in termini di superficie, nel rispetto dei limiti di apertura e chiusura di cui al presente articolo. La comunicazione di cui al presente comma dovrà avvenire con preavviso di almeno due (2) giorni sia in caso di nuova apertura, subingresso o trasferimento dell'attività, sia per ogni modifica non occasionale all'orario di attività già comunicato. Per modifica occasionale dell'orario di apertura si intende quella effettuata in giornata, per particolari motivi non prevedibili, o comunque, se prevedibili, quando non supera i tre giorni continuativi.
- 3. L' esercente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ha facoltà di:
 - Effettuare l'apertura in modo continuativo o prevedere un intervallo di chiusura;

- Scegliere un orario diversificato nell'arco della settimana e per periodi dell'anno;
 - Osservare una o più giornate, anche consecutive, di riposo settimanale ovvero effettuare l'apertura 7 giorni su 7.
4. Il Sindaco nel fissare gli orari di apertura e chiusura deve tener presente le seguenti direttive:
- Stabilire un orario minimo e massimo di attività nella fascia compresa tra le ore 05.00 e le ore 02.00 del giorno successivo per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente e tra le 07.00 e le ore 04.00 per gli esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago e più specificatamente quelli indicati al precedente articolo 2 comma 6 lettere l).
 - Per le attività di cui all'art. 2 comma 6 lettera m) l'orario di apertura può essere previsto sino alle ore 24.00.
 - Prevedere la possibilità di autorizzare, su specifica richiesta motivata dell'esercente e per particolari esigenze di servizio al cittadino, la possibilità di concedere una deroga all'orario di apertura mattutino comunque garantendo un orario di chiusura notturna, anche non continuativa, di non meno di 4 ore. Per fascia oraria notturna si intende dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del giorno successivo. Gli esercizi che possono avvantaggiarsi della deroga di cui al presente punto sono quelli che svolgono le attività comprese tra la lettera a) e la lettera h) di cui al precedente articolo 2 comma 6.
 - Prevedere, in caso l'esercente organizzi manifestazioni o iniziative di particolare interesse generale per la collettività, la possibilità di ottenere previa richiesta scritta, dettagliata e motivata l'autorizzazione a posticipare gli orari di chiusura per un massimo di 1 ora. Tale facoltà, fatto salvo quanto previsto al punto precedente, può essere concessa al massimo per una volta al mese.
 - Tenendo conto di quanto stabilito dai punti precedenti può prevedere una eventuale diversificazione degli orari in base alle diverse zone del territorio. La facoltà di cui al presente punto può essere disposta anche in riferimento al Piano di Zonizzazione Acustica comunale adottato ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991, della Legge 447/1995 e della Legge Regionale n° 13/2001.
5. Il Sindaco, per assicurare idonei livelli di servizio può, con provvedimento motivato e sentita la Commissione di cui all'articolo 78 della Legge Regionale n° 6/2010, stabilire programmi di apertura obbligatoria delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. A tal fine, in particolari periodi dell'anno, potrà essere richiesto agli

esercenti di comunicare preventivamente ogni chiusura temporanea, anche se inferiore a trenta giorni consecutivi.

6. Non sono soggetti alla disciplina degli orari di cui al presente articolo gli esercenti che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati presso le attività ricettive.
7. Su espressa richiesta, inoltrata in forma scritta dall'esercente e adeguatamente motivata gli orari massimi di chiusura di cui al precedente comma 4) punto 1 possono essere posticipati di un'ora. In caso di concessione della proroga dell'orario di chiusura l'esercente dovrà garantire di non arrecare danno alla quiete pubblica attraverso idonee misure di mitigazione del rumore e garantire anche un elevato grado di decoro urbano dell'area immediatamente adiacente l'esercizio. E' data facoltà ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande nel periodo natalizio (notte 24-25/12) di fine anno(notte31/12-1/1), pasquale, di carnevale, ferragosto (notte15-16/8) di posticipare gli orari di chiusura del proprio pubblico esercizio fino e non oltre le ore 5.00.
8. Le proroghe previste dal comma precedente potranno essere concesse solo se recepite nell'Ordinanza Sindacale che disciplina gli orari dell'attività. Il Sindaco preciserà altresì le modalità di concessione e revoca delle proroghe in parola.
9. Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, sono tenute ad osservare l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività. Gli esercizi situati all'interno dei centri commerciali osservano gli orari di apertura e chiusura del centro commerciale stesso.
10. In parziale deroga a quanto stabilito al punto precedente gli esercizi di somministrazione situati all'interno degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti possono non osservare l'obbligo di chiusura tra il turno antimeridiano e il turno pomeridiano previsto per l'attività prevalente.
11. Eventuali deroghe a quanto disposto dai due commi precedenti potranno essere concesse solo se concepite nell'Ordinanza Sindacale che disciplina gli orari dell'attività. Il Sindaco preciserà altresì le modalità di concessione e revoca delle deroghe in parola.
12. Il Sindaco, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 54 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e supportata dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 4041/2008, con proprio provvedimento motivato potrà diminuire l'orario massimo di apertura anche di un singolo pubblico esercizio in caso di accertate e reiterate situazioni di degrado urbano, disturbo alla

quiete pubblica (sia causato dagli schiamazzi degli avventori del locale che dalla musica e dai rumori causati dall'attività) e gravi problematiche causate alla viabilità.

Art. 21

(Obblighi per gli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono tenuti ad esporre, all'interno del locale, quanto segue:

- Autorizzazioni all'attività di somministrazione o, in caso di comunicazione di subingresso o trasferimento o altra denuncia di inizio attività produttiva, copia della denuncia di inizio attività produttiva o segnalazione certificata inizio attività (SCIA), con la prova dell'avvenuta consegna al Comune.
- Tabella dei prezzi praticati per i prodotti destinati alla somministrazione;
- Tabella giochi proibiti ai sensi dell'articolo 110 del T.U.L.P.S.;
- Cartello indicante gli orari di apertura e chiusura prescelti;

Ogni altro documento (es. tabelle alcolemiche) previsto con obbligo di esposizione da disposizioni di Leggi o Regolamentari ed in particolare quanto previsto dall'art. 54 della L. 29/7/2010 n. 120;

2. Copia del cartello indicante gli orari di apertura e chiusura prescelti deve essere altresì esposta in modo visibile dall'esterno del locale. Il contenuto del cartello deve essere visibile al pubblico anche quando il locale resta chiuso.
3. Negli esercizi dove viene effettuato il servizio al tavolo, l'esercente deve mettere a disposizione del cliente, prima dell'ordinazione, un listino prezzi che indichi in modo comprensibile l'eventuale componente di costo attribuibile al servizio.
4. I locali aperti dopo le 24:00, devono mettere a disposizione degli avventori un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico per verificare volontariamente il proprio stato di idoneità alla guida. Non occorre un etilometro omologato, ma basta un precursore chimico, anche monouso.
5. Gli esercenti che effettuano anche attività di somministrazione di pasti devono esporre copia del menù all'esterno del locale o in modo che sia chiaramente leggibile dall'esterno. Salvo il

fatto che non provochi intralcio alla circolazione veicolare e pedonale e compatibilmente con le norme che disciplinano l'occupazione di suolo pubblico il menù può essere esposto anche mediante posa all'esterno del locale di una espositore.

6. In caso di vendita di prodotti sfusi dovrà essere esposto, nelle immediate vicinanze del prodotto, un riassunto degli ingredienti contenuto negli alimenti. I prodotti venduti confezionati dovranno essere dotati dell'etichettatura prevista dalla Legge.
7. Obbligo di comunicazione dell'attività o le attività di cui all'art. 2, comma 6.
8. Ogni variazione dei dati identificativi del titolare di un esercizio (quali ad esempio: cambio di residenza, cambio sede della Ditta, cambio della composizione societaria della Ditta, ecc.) che non comporti il subingresso nella titolarità/gestione dell'azienda e/o la modifica dei soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 66 della L.R. 6/2010 dovrà essere comunicata entro 30 giorni mediante presentazione al Protocollo generale del Comune di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, firmata dal leg. rappresentante dell'impresa e corredata da copia di un suo documento d'identità in corso di validità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 75 del DPR N. 445/2000.

Art. 22

(Pubblicità dei prezzi)

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi é assolto:
 - a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
 - b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile dall'esterno.
4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

5. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.

TITOLO IV

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 23

(Sanzioni)

1. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.099,00, di cui all'articolo 17bis comma 1 del Testo Unico delle Leggi di pubblica Sicurezza, l'esercizio dell'attività di somministrazione effettuato:

- a) Senza autorizzazione o altro titolo abilitante;
- b) In caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di altro valido titolo abilitante;
- c) In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 65 e 66 della Legge Regionale n° 6/2010.

2. Fuori dai casi espressamente previsti dal precedente comma 1 e delle violazioni dei divieti di consumo delle bevande alcoliche di cui all'art. 15, commi 1-8, ogni altra violazione delle disposizioni di cui alla presente normativa e di ogni altro provvedimento adottato in esecuzione della stessa è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a 1.033,00 prevista dall'articolo 17 bis comma 3 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

3. In caso di svolgimento abusivo dell'attività, di trasferimento abusivo dell'attività, di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di altro titolo abilitante viene ordinata, con provvedimento motivato, la cessazione immediata dell'attività di somministrazione.

4. Nei casi in cui vengano accertate violazioni alla presente normativa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17ter e 17quater del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza mediante applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a un mese la cui quantificazione verrà valutata, a seconda dei casi, in base alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva nella commissione della/e violazione/i.

5. Il titolare dell'autorizzazione risponde in modo solidale con l'autore materiale delle violazioni.

6. In base al principio generale enunciato dal precedente comma 5) il Delegato/Preposto risponde in modo solidale con l'autore materiale delle violazioni contemplate al precedente comma 2), salvo che non riesca a provare con atti concreti la propria estraneità al fatto (es. non abbia avvertito in forma scritta il titolare dell'esercizio delle irregolarità riscontrate).

7. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle presenti Disposizioni è disciplinata dai principi contenuti nella Legge 689/81 e dalla Legge Regionale n° 90 del

05/12/1983 ed è assoggettata alle loro norme procedurali. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dalle presenti Disposizioni per cui è prevista sanzione amministrativa pecuniaria è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.

8. L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza – ingiunzione, la sanzione è individuata nella figura del Funzionario responsabile.

9. L'Autorità di cui al comma precedente è competente altresì ad emanare i provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4.

10. Chiunque violi le disposizioni di cui al precedente articolo 15, commi 1-8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00. E' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle bevande ai sensi dell'articolo 20 comma 3 della Legge 689/1981. Come atto propedeutico alla confisca le Forze dell'Ordine procederanno al sequestro delle bevande ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/1981.

11. I pubblici esercenti che vendono alcolici di qualsiasi gradazione anche se diluiti o miscelati con bevande analcoliche ai minori di anni 16 in violazione a quanto disposto dall'articolo 15 comma 6) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 689 del Codice Penale, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 e alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 1 e 10 giorni.

12. I pubblici esercenti che omettono di esporre in modo ben visibile il riassunto dei precetti e delle principali sanzioni in materia di violazione dei divieti di consumo di bevande alcoliche di cui alla legge 29.07.2010, n. 120 come previsto all'articolo 21 comma 1) sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 200,00.

13. Il Comune é competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i relativi proventi.

TITOLO V **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 24

(Coordinamento con le altre norme che regolano la somministrazione)

1. Sono fatte integralmente salve le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le disposizioni

in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande cui DM 17/12/1992 n. 564 del, nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale di riferimento. In particolare a quanto dettato dal Capo III della L.R. n./2010.

Art. 25

(Modulistica e sistema informativo)

1. La modulistica relativa all'applicazione delle presenti Disposizioni sarà disposta dal competente ufficio comunale e verrà pubblicata sul sito Internet ufficiale del Comune.

2. Il monitoraggio delle diverse tipologie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in base alle comunicazioni delle denominazioni delle attività esercitate di cui all'art. 2. comma 3) sarà realizzato tramite apposito archivio informatizzato.